

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 1949

(29<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Approvazione della Convenzione 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria delle Terme di Montecatini » (N. 242):

TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag.	164, 166
MANCINELLI . . . . .		164, 165
BRACCESTI . . . . .		165
ZOLI . . . . .		165
GAVA . . . . .		165

« Provvidenze in favore della stampa » (N. 498):

GAVA, <i>relatore</i> . . . . .	166
ZOLI . . . . .	167
OTTANI . . . . .	167
MANCINELLI . . . . .	167, 168
TAFURI . . . . .	168

« Ulteriore proroga al al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (N. 435):

ZOTTA, <i>relatore</i> . . . . .	169
----------------------------------	-----

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette » (N. 463-Urgenza):

MARCONCINI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag.	170
GAVA . . . . .		170

« Liquidazione, nell'interesse dello Stato, dell'Organizzazione italiana del lavoro (O.I.L.) di Milano » (N. 464):

ZANARDI, <i>relatore</i> . . . . .	170
------------------------------------	-----

« Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra » (N. 467):

DE GASPERIS, <i>relatore</i> . . . . .	172
--	-----

« Sovraimposta di negoziazione sui titoli azionari » (N. 484-Urgenza):

ZOLI, <i>relatore</i> . . . . .	176
MORALDI . . . . .	177

« Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di cessione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio » (N. 485):

TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	178
-----------------------------------	-----

« Proroga al 30 giugno 1950 della legge 4 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A. delle indennità di caro-pane e di altre spese » (N. 496):

TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	179
-----------------------------------	-----

« Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relativi allo anno 1949 » (N. 502):

REALE Vito, <i>relatore</i> . . . . .	179
---------------------------------------	-----

## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª RIUNIONE (14 luglio 1949)

« Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima Finmare (N. 512—Urgenza):

MARCONCINI, *relatore* . . . . . Pag. 180

(Discussione e rinvio)

« Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni » (N. 465):

BRACCESI, *relatore* . . . . . 173  
 MORANDI . . . . . 174, 176  
 ZOLI . . . . . 174, 176  
 ZOTTA . . . . . 175  
 RUGGERI . . . . . 175, 176  
 GAVA . . . . . 175  
 SANNA RANDACCIO . . . . . 176

(Approvazione)

Disegno di legge di iniziativa del senatore Bergmann ed altri: « Contributo della pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo » (N. 511) . . . . . 178

Rinvio di disegni di legge all'Assemblea . . . . . 181

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Gasperi, Gava, Mancinelli, Marconcini, Morandi, Ottani, Pellegrini, Reale Vito, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

VALMARANA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria delle Terme di Montecatini » (N. 242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata fra il Demanio dello

Stato e la Società concessionaria delle Terme di Montecatini ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, credo che siate al corrente della questione che è oggetto del disegno di legge in esame e pertanto non abuserò della vostra pazienza. Dirò soltanto che, dopo laboriose ricerche, sembra che il Comune avesse la proprietà delle Fonti.

Deploro il fatto che non si siano potuti avere i bilanci, ma fortunatamente io sono riuscito ad esaminarli presso la Commissione centrale per la finanza locale ed ho potuto constatare che con i proventi derivanti dalla convenzione di cui si tratta il Comune riesce a pareggiare il bilancio.

Ho notato però che vi è un altro sussidio che va direttamente al Comune da parte della Società che gestisce le terme.

Concludo proponendo che il disegno di legge sia approvato, modificando la convenzione in modo che al comune di Montecatini sia assegnata solo la percentuale del 4 per cento sugli introiti lordi delle bibite, escludendo la percentuale del 2 per cento sugli introiti dei prodotti venduti ed esportati.

MANCINELLI. Sono contrario alla limitazione proposta dal relatore. Occorre tenere presente che dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che effettivamente la proprietà delle Terme era del Comune e che non è apparso chiaro il fondamento e i titoli per cui questa proprietà è passata allo Stato.

È vero che con la legge del 1927 la proprietà di tutte le acque termali è passata al demanio dello Stato, ma è anche vero che, nei casi in cui era riconosciuto un titolo di proprietà del Comune o di altri enti, lo Stato ha lasciato l'esercizio e lo sfruttamento dello stabilimento ai detti enti, accontentandosi di un canone simbolico di ricognizione dominicale.

Per quanto, in particolare, riguarda la limitazione proposta dal relatore, osservo che non appare giustificata in quanto potrebbe darsi che, se non oggi, in avvenire, la fabbricazione di prodotti medicinali con l'impiego delle acque assumesse tale sviluppo, da costituire il cespite principale a detrimento del cespite

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª RIUNIONE (14 luglio 1949)

rappresentato dall'uso diretto delle acque stesse.

BRACCESI. Mi permetto domandare se la proposta dell'onorevole Tafuri che modifica i termini della Convenzione possa essere esaminata in questa sede. Io sarei d'avviso di discutere soltanto se approvare o meno la Convenzione così come è.

ZOLI. Ritengo che il provvedimento in discussione non debba essere approvato. Noi abbiamo chiesto insistentemente la comunicazione del bilancio al Comune, per controllare se effettivamente le somme che verrebbero rilasciate al Comune per particolari esigenze sono effettivamente impiegate e anzi necessarie. La conoscenza che abbiamo della stazione di cura di Montecatini ci fa ritenere invece che tutte le spese di abbellimento siano sostenute dall'Azienda di cura che ha larghi proventi.

La partecipazione data al Comune (che ascende a diversi milioni) da parte dello Stato, che in forza di una legge generale è il solo proprietario delle sorgenti termali, è un dono ingiustificato ai cittadini di un comune, che è in condizioni di particolare favore, a carico dei cittadini di tutto il resto del Paese. E io questo non posso approvare.

MANCINELLI. Non è dimostrato che l'onere delle spese eccezionali e particolari imposto dalle esigenze di decoro e di soggiorno di una stazione termale, come quella di Montecatini, sia sostenuto, come afferma il collega Zoli, dalla Amministrazione termale. In ogni caso è ovvio che il Comune incontra egualmente delle spese complementari, per cui il suo bilancio è parimenti gravato e quindi deve essere compensato.

GAVA. Mi pare che la richiesta del comune di Montecatini, la quale ha dato luogo alla convenzione, debba essere esaminata sotto un duplice aspetto: quello dell'antica proprietà delle acque vantata dal Comune e quello dei maggiori oneri per la messa a punto dei servizi pubblici che una stazione termale tanto rinomata, come quella di Montecatini, comporta a carico del Comune stesso.

Sotto il primo aspetto, se esistesse la prova certa, ed a me pare che non esista, che il Comune era proprietario delle fonti e che subì una usurpazione dal Granduca, non riparata

dallo Stato italiano, sarei favorevole alla convenzione solo a titolo di riparazione della usurpazione consumata.

Dissentito infatti, a questo proposito, dalla impostazione fatta dal senatore Zoli, perchè, se è vero che la legge italiana ha attribuito allo Stato la proprietà delle sorgenti minerali e termali, è vero altresì che lo Stato, in base alla stessa legge, le concede perpetuamente in uso, mercè il corrispettivo di un canone simbolico, agli antichi proprietari.

Il comune di Montecatini, se potesse dimostrare l'antica proprietà delle acque, avrebbe il diritto di chiederne la concessione perpetua per lo sfruttamento, e se esso rinuncia a tale diritto per lo stato di fatto abusivamente costituitosi nel frattempo, l'aggiustamento nascente dalla convenzione sarebbe, a mio parere, giustificato ed equo. Ma, ripeto, la prova certa dell'antica proprietà, il comune di Montecatini non è riuscito a darla.

Resta l'altro aspetto: quello dei maggiori oneri ricadenti sul Comune in relazione alle esigenze particolari dei pubblici servizi. È qui appunto che si inserisce la mia domanda di informazioni circa l'esistenza e i compiti della Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. È infatti noto che sono tali aziende a dover promuovere lo sviluppo e il decoro dei servizi pubblici nelle grandi stazioni di cura e soggiorno, quei servizi, cioè, in relazione ai quali il comune di Montecatini chiede il contributo di cui alla convenzione.

Che bilancio ha l'Azienda autonoma, quali carichi ha assunto, quale programma si propone in relazione alle attribuzioni che la legge prevede per simili istituti? Quali relazioni ha con il comune di Montecatini?

Mi pare che bisognerebbe saper rispondere a queste domande, prima di decidere sulla presente convenzione, anche perchè può ben darsi che da un esame più approfondito risulti l'opportunità che il contributo venga versato all'Azienda autonoma anzichè al Comune.

Mi sembra peraltro che, se la maggioranza della Commissione fosse per l'approvazione immediata della convenzione, l'approvazione stessa dovrebbe essere integrale e non parziale, e ciò per porre definitivamente termine alla ormai secolare controversia sollevata dal comune di Montecatini.

TAFURI, *relatore*. A mio parere la questione se confermare la convenzione per intero è discutibile, anche perchè l'articolo 8 dell'allegato dice: « La presente convenzione, mentre è fin da ora impegnativa per la Società concessionaria, resta subordinata, nei riguardi del demanio dello Stato, all'espletamento delle formalità prescritte dalla legge ».

Quanto alle osservazioni del senatore Zoli, debbo aggiungere che lo Stato aveva già riconosciuto un certo diritto del Comune ad un contributo; infatti la convenzione del 18 maggio 1911, epoca non sospetta, all'articolo 12 dice: « Come contributo nelle spese dei servizi pubblici municipali il Demanio e la Società Regie Terme di Montecatini corrisponderanno annualmente ai comuni di Montecatini, Val di Nievole e Pieve di Nievole, la somma di lire 30.000. Il Demanio contribuirà con lire 18.000 da prelevarsi dalla sua quota di utili; la Società pagherà le altre 12.000 lire, imputabili alle spese del servizio, come contributo nelle spese del servizio pubblico municipale ».

D'altra parte la convenzione 24 luglio 1940, che prorogava la concessione di 25 anni, nell'allegato intitolato: « Oneri, limitazioni e vincoli », dice alla lettera c): « Come contributo nelle spese del servizio pubblico municipale nei comuni di Montecatini, Val di Nievole e Pieve di Nievole — articolo 12 del testo unico — Demanio e concessionari corrisponderanno la somma di lire 30.000 », ripetendo esattamente la disposizione della convenzione del 18 maggio 1911.

A proposito, faccio notare che 30.000 lire del 1911 corrisponderanno a circa 7.500.000 di oggi. Circa la richiesta del senatore Gava di conoscere a fondo i rapporti fra Comune e Azienda termale, confesso di non essere riuscito ad avere informazioni precise.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione in data 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata in forma pubblica amministrativa tra il Demanio dello Stato e la Società

concessionaria della Azienda demaniale di Montecatini, in virtù della quale viene accordato al Comune di Montecatini Terme, per la durata di anni dieci, un contributo a carico dell'esercizio aziendale.

(È approvato).

#### Art. 2.

La convenzione di cui all'articolo precedente sarà registrata a tassa fissa.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'allegato al disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

##### « Provvidenze in favore della stampa » (498)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore della stampa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gava.

GAVA, *relatore*. Secondo notizie statistiche fornite dal Governo nella relazione che accompagna il progetto di legge sembra che in Italia ci siano solo 100 quotidiani mentre in Francia il numero di essi ammonta a 200 ed è ancora più elevato in altre Nazioni. In Italia i lettori sono 4 milioni cioè meno del 10 per cento degli abitanti, mentre in Francia essi sono 20 milioni, cioè quasi metà del numero degli abitanti.

Pertanto le condizioni della stampa quotidiana in Italia non sono davvero floride, nè sembra che ci sia la possibilità di aumentare il costo dei giornali essendo giunti ad un livello tale che un ulteriore aumento determinerebbe una contrazione nelle vendite con danno della formazione delle correnti politiche in Italia.

## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª RIUNIONE (14 luglio 1949)

V'è poi un dato di fatto obiettivo e cioè che mentre il costo dei giornali è oggi 60 o 70 volte quello anteguerra, il costo della carta ha raggiunto 150 volte quello dell'anteguerra. Donde l'opportunità di concedere alle editrici di giornali e periodici agevolazioni per cercare di compensare l'enorme maggiorazione del costo della carta.

Le agevolazioni che si propongono sono di carattere fiscale e tariffario; si propone, cioè, l'esenzione dall'imposta sull'entrata, la registrazione a tassa fissa degli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici; la tariffa di lire 1 per la spedizione degli estratti conto delle Amministrazioni dei suddetti giornali e per le cedole di Commissione libraria indirizzate alle Amministrazioni dei quotidiani.

Sono previste altresì delle tariffe speciali per i trasporti della carta, per gli abbonamenti ed altre agevolazioni di pochissimo conto. Questa proposta di legge è stata approvata rapidamente alla Camera dei deputati in vista della crisi che ha determinato la morte, in questi ultimi tempi, di ben 30 quotidiani (ed altre se ne annunciano) ed è quindi sottoposta con carattere di urgenza in sede deliberante all'esame di questa Commissione.

Pertanto mi dichiaro favorevole al presente disegno di legge e ne raccomando ai colleghi l'approvazione.

ZOLI. Vorrei precisare che non è esatto quello che ha detto il relatore che questa legge sia stata approvata rapidamente alla Camera. Infatti basta vedere lo stampato della Camera numero 227 che, presentato il 15 dicembre, è stato approvato il 23 giugno dell'anno seguente, cioè dopo 6 mesi.

Invece questa legge, alla quale è stato dato un particolare rilievo dall'altro ramo del Parlamento, tanto che era stato proposto di nominare una Commissione speciale che esaminasse il problema per poi portare le conclusioni in Assemblea, qui viene presentata puramente e semplicemente come una legge di esenzione fiscale. Questo era necessario dire per mettere le cose a posto. Essa è stata approvata alla Camera dei deputati da una Commissione speciale per i provvedimenti relativi

alla stampa, in quanto si è ritenuto che questa legge avesse una particolare importanza dal punto di vista politico. Ad ogni modo, approviamola pure, però è molto singolare — e sinceramente non lo capisco — che si prendano provvedimenti a favore della stampa quotidiana e periodica e non della stampa dei libri. Noi in questo momento siamo tutti vittime di una indulgenza nei confronti della stampa, perchè con questo disegno di legge andiamo anche incontro a certa stampa della quale abbiamo tanto deprecato l'esistenza — bisogna che questo ce lo mettiamo dinanzi agli occhi — cioè noi stiamo favorendo « Crimen » e tanti altri periodici, mentre invece quella carta potrebbe essere usata a miglior fine, cioè per la stampa più utile come i libri di cultura, per le scuole ecc. ecc.

OTTANI. Le considerazioni del collega Zoli hanno indubbiamente una gravità che a nessuno deve sfuggire. Noi dobbiamo aiutare quella stampa che rappresenta delle correnti di pensiero e che, appunto perchè vuole rimanere indipendente, si trova di fronte ad un pubblico più ristretto e ad un esercizio notevolmente passivo. Non dobbiamo invece aiutare tutta quell'altra stampa che costituisce un'impresa editoriale evidentemente redditizia. Anche questa stampa avrà pure il diritto di vivere, ma non ha nessun diritto di essere aiutata al pari dell'altra stampa che ha la grande benemerita di aiutare il popolo italiano indirizzando il suo pensiero. Perciò sono contrario all'accoglimento di questo disegno di legge.

MANCINELLI. Le osservazioni fatte dal collega Zoli ed anche dal collega Ottani, hanno fondamento; però occorre chiarire che, purtroppo, nel nostro ambiente, nell'attuale atmosfera morale, molti giornali, che sono elemento negativo dal punto di vista morale e sociale, non si trovano in difficoltà finanziarie. Si trovano, invece, in difficoltà i giornali che trattano questioni più serie, che fanno pensare, e siccome gli italiani per desuetudine ultraventennale hanno perduto l'abitudine di pensare, allora tutti corrono verso i giornali e le riviste che solleticano certi istinti. Questi giornali sono tutti attivi. Chiunque desideri pren-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª RIUNIONE (14 luglio 1949)

dere una iniziativa di questo genere, basta che abbia i milioni per gli impianti, è sicuro di fare un buon affare. Quindi le osservazioni che prima hanno fatto i colleghi Zoli ed Ottani, hanno fondamento ma non trovano pratica applicazione, perchè il provvedimento tende a rendere più sostenibile quelle pubblicazioni che, per avere un carattere di serietà, si trovano in difficoltà. Quindi, pur concordando con i colleghi che mi hanno preceduto, penso che il provvedimento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale.

Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.

TAFURI. Io proporrei, come emendamento, di sopprimere al primo comma dell'articolo 1 la parola « prevalentemente » specificando così in modo migliore il carattere dei periodici che vanno aiutati.

MANCINELLI. Ma chi giudica?

ZOLI. È tanto difficile giudicare l'esclusività, quanto è difficile giudicare la prevalenza.

PRESIDENTE. Sono d'accordo di sopprimere la parola « prevalentemente ». Poiché con questo emendamento il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati, mi assumo l'impegno di inviare entro domani il messaggio.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Tafuri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 2.

Le facilitazioni a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro conto, alle Unioni editori giornali, già previste dalla sospesa tariffa eccezionale numero 422 P. V., vengono ristabilite a favore dei predetti trasporti, prescindendo dalla condizione della provenienza nazionale della merce.

È concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo degli abbonamenti ordinari di qualsiasi chilometraggio per gli ispettori dei giornali quotidiani, limitatamente a due abbonamenti per ogni quotidiano.

È ripristinata la tariffa di lire 1, già prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946, n. 6, per la spedizione degli estratti conto delle amministrazioni dei giornali quotidiani e periodici di cui all'articolo 1 e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle amministrazioni dei quotidiani medesimi.

Le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane per conto dei quotidiani, nonchè i canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi per conto dei quotidiani sono esenti dagli aumenti disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189 e successivi.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (N. 435).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zotta.

ZOTTA, *relatore*. Nel 1945, con un decreto luogotenenziale, fu stabilito che per il pagamento dei premi di operosità e rendimento si provvedesse in deroga all'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, e cioè si potesse procedere al pagamento dei suddetti premi al personale dipendente degli uffici periferici mediante emissione di ordini di accreditamento. Tale facoltà, che doveva scade- re sei mesi dopo la cessazione dello Stato di guerra, fu prorogata prima fino al 30 giugno 1947 e successivamente fino al 31 dicembre 1948.

Ora da parte del Ministero del tesoro si vuole normalizzare la situazione, cioè rientrare nell'ambito del cennato articolo 56.

In un colloquio che ho avuto con il Capo Gabinetto del Ministero, dott. Caravale, mi è stato assicurato che effettivamente è interesse degli uffici amministrativi che questa situazione venga eliminata, in quanto che con l'ordine di accreditamento si verifica l'inconveniente che il controllo preventivo sparisce completamente; infatti il controllo preventivo che per i mandati viene compiuto dalla Corte dei Conti, in questo caso si riduce solo ad un controllo successivo sui rendiconti, i quali, per

eccesso di lavoro e non per mancanza di volontà o per negligenza, si ammassano nei corridoi.

Da parte del Ministero, però, si desidera che la normalizzazione della situazione non avvenga bruscamente, ma si abbia il tempo necessario per eliminare questa prassi contabile.

Pertanto propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione e alla votazione degli articoli. Ne dò lettura:

**Art. 1.**

Fino al 30 giugno 1950 è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento, a norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, già previsti sotto la denominazione di premi di operosità e rendimento dall'articolo 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132, e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il Tesoro, che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.

Il Ministro per il Tesoro può — ove se ne appalesi la necessità — revocare il suo assenso.

(È approvato).

**Art. 2.**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette** » (N. 463-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Si tratta di un provvedimento che risale al 1919, epoca in cui una prima legge aveva stabilito una proroga di non oltre un anno per il godimento degli assegni rinnovabili, cioè provvisori, per invalidità, infortuni, ecc. Nel 1945 venne emanata una seconda legge, la quale stabilì che per tutta la durata della guerra erano sospese tutte le pratiche relative all'accertamento definitivo dell'invalidità e che gli assegni rinnovabili sarebbero stati pagati per il periodo della guerra, e fino a sei mesi dalla cessazione delle ostilità, indipendentemente dall'esito delle visite mediche per accertamento definitivo. Scaduto il 1° ottobre 1946 il termine di proroga della legge del 1945, sono state accordate altre 5 proroghe di 6 mesi in 6 mesi fino al 14 aprile 1949, ma non si è riusciti ancora ad accertare tutte quante le invalidità di carattere permanente.

GAVA. Sono un centinaio di migliaia. Quante ne sono state accertate finora?

PRESIDENTE. Poco più di un terzo.

MARCONCINI, *relatore*. La burocrazia militare e specialmente medica è forzatamente lenta nella sua procedura, anche in relazione agli innumerevoli ricorsi che sono presentati.

Poichè il disegno di legge prevede una ulteriore proroga fino al 30 giugno, e si è ormai alla fine di luglio, la Commissione è chiamata a deliberare su una proroga, i cui termini sono già scaduti.

PRESIDENTE. Su questo fatto richiamo la vostra attenzione. Io propongo di prorogare la scadenza almeno fino al 31 dicembre 1949.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro

chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione dei due articoli con la sostituzione della data « 31 dicembre 1949 » alla data « 30 giugno 1949 »:

## Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.

(È approvato).

## Art. 2.

È autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del Tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, reversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Liquidazione, nell'interesse dello Stato, dell'Organizzazione Italiana del Lavoro (O.I.L.) di Milano** » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Liquidazione, nell'interesse dello Stato, dell'Organizzazione Italiana del Lavoro (O.I.L.) di Milano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zanardi.

ZANARDI, *relatore*. L'origine della Organizzazione italiana del lavoro ha il suo primo fondamento dalla trasformazione di un ente preesistente, denominato *Arbeitsstab Testa* (Ufficio del lavoro Testa), il quale aveva per fine di provvedere all'assistenza degli operai

che venivano ingaggiati dalla X armata tedesca per l'esecuzione dei lavori di retrovia nel territorio di competenza dell'armata stessa (province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia).

L'*Arbeitsstab Testa* ebbe vita circa dall'agosto al dicembre 1944 e provvedeva all'assistenza mediante integrazioni di salario provviste di generi alimentari, di vestiario e vari. Per svolgere tale attività l'*Arbeitsstab Testa* ebbe dal Governo di Salò a mezzo del Ministero dell'interno (Commissariato di Governo per l'Emilia e la Romagna) delle sovvenzioni in denaro, che vennero impiegate nell'acquisto di automezzi, costruzione di una officina, acquisto di tessuti e articoli vari e spese per le confezioni di oggetti di vestiario.

Dal 1° gennaio 1945 la gestione dell'organizzazione assunse il nome di Organizzazione Italiana del Lavoro e la sua delegazione di Milano venne agganciata alla missione « Nemo CP/sand II. » che costituiva una rete di informazioni dello Stato Maggiore dell'allora regio Esercito italiano, a sua volta dipendente dal Quartiere generale alleato.

In sostanza, lavorando per conto della X armata tedesca, eseguiva, sotto forma di informazioni, un segreto lavoro di coordinamento con organi in contatto con gli uffici di informazioni dell'allora regio Esercito, operanti a nord della linea gotica, e ciò fino alla data di liberazione delle località al di sopra di quella linea.

Con la data del 26 aprile 1945, verbalmente ed in seguito con ordinanza 5 maggio 1945, il C.L.N.A.I. incaricò, d'accordo con il Generale Faldella (che intanto aveva assunto il Comando militare della piazza di Milano) e con il comandante Elia (nominato allora Questore di Milano), la delegazione di Milano dell'O.I.L. a raccogliere, per cauta custodia, tutte le attività (materiale, contanti, merci, locali ad uso di officine, uffici e rimesse ecc.) provenienti dalla intera organizzazione, a qualsiasi titolo ad essa appartenenti e dovunque si trovassero.

L'incarico venne conferito al capitano Cancarini Ghisetti il quale di fatto lo esercitava anche nel periodo clandestino, con la veste di

capo della delegazione di Milano in collegamento segreto con lo Stato Maggiore dell'allora regio Esercito italiano. Tale incarico gli venne in seguito confermato dal Prefetto di Milano con ordinanza n. 029/3261/pa. gab. del 13 giugno 1945, sanzionata dall'A.M.G. con la nomina a Commissario; con la stessa ordinanza venne nominato vice Commissario l'avvocato Giuseppe Pugliesi (assessore alle finanze del comune di Milano) con funzioni di controllore amministrativo.

A questo punto il Commissario Ghisetti, sentito il vice Commissario e seguendo le direttive verbali impartitegli dal Prefetto di Milano e confermate in una lettera, in data 8 maggio 1945, procedette alla realizzazione delle merci, derrate alimentari e varie per le quali si appalesava conveniente la conservazione e iniziò una gestione di trasporti di generi alimentari per tenere in efficienza i vari automezzi, occupare gli operai ed autisti che non potevano essere licenziati per i noti provvedimenti del blocco sui licenziamenti e correre ad alleggerire la crisi alimentare della città e dei trasporti.

Cessate le ragioni che avevano determinato la continuazione della Organizzazione Italiana del Lavoro ed in considerazione del forte stato di usura di una buona parte degli automezzi, alcuni dei quali già inefficienti, il Commissario pensò al modo di chiudere una gestione che era già passiva.

L'istituzione deve essere liquidata per le seguenti diverse ragioni; la sua inutilità allo stato presente delle cose, le condizioni poco liete dell'organizzazione, la necessità di far scomparire tutti gli istituti che con nomi diversi pullulano nella nuova Repubblica, che per sanare il suo bilancio finanziario e morale ha urgenza di essere liberata da tutte le forme parassitarie che gravano per mille rivoli sulle stremate entrate statali.

Credo che l'onorevole Commissione sarà lieta di liquidare la O.I.L., sicura di bene provvedere agli interessi generali del nostro Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione e votazione degli articoli cui do lettura:

Art. 1.

È convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale è stata ordinata la liquidazione dell'Organizzazione Italiana del lavoro O. I. L. con sede in Milano ed è stato nominato il Commissario liquidatore.

(È approvato).

Art. 2.

Il Commissario liquidatore risiede a Milano; egli è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.

(È approvato).

Art. 3.

La liquidazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

È riconosciuta piena validità ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dalla Organizzazione Italiana del Lavoro, concernenti beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dalla suddetta O. I. L.

Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal Commissario liquidatore.

Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti è estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spese, mediante istanza diretta al Commissario liquidatore.

Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere proposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso Commissario liquidatore avanti l'autorità giudiziaria di Milano competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il Commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.

(È approvato).

Art. 6.

Per la chiusura della liquidazione si osserveranno, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Chiusa la liquidazione, le attività residue sono devolute allo Stato e versate all'erario.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra »**  
(N. 467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra ».

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Gasperis.

DE GASPERIS, relatore. Onorevoli colleghi, l'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, stabiliva che, ai fini della concessione al personale dello Stato, destinato a prestar

servizio nei centri sinistrati dalla guerra, delle provvidenze previste dal decreto legge luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e dello stesso decreto n. 517, i certificati redatti dal Genio civile attestanti lo stato di inabilitabilità dei centri medesimi ed in base ai quali la concessione diveniva operante, dovessero pervenire al Ministero del tesoro non oltre il 28 settembre 1947.

Tale termine fu successivamente prorogato fino al 22 luglio 1948.

Ora il disegno di legge in esame ha lo scopo di riaprire tale termine e di prorogarlo ulteriormente fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.

Non vi è nulla da eccepire su quanto proposto dal Ministero del tesoro, trattandosi di un provvedimento che tende a sanare una situazione determinatasi per necessità contingenti.

Quale relatore propongo, pertanto, di approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

*Articolo unico.*

Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306, è riaperto e stabilito sino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni » (N. 465).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo del-

l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Il regio decreto 12 luglio 1923, dopo avere fissato le varie categorie di mutilati ed invalidi di guerra, stabiliva per essi le pensioni e gli assegni, tra cui una assegno di superinvalidità e di assistenza per i grandi invalidi, del quale beneficiavano coloro che comunque erano inabili al lavoro.

Oltre a ciò disponeva un assegno di cura per i tubercolotici, che non rientravano nella prima categoria, ma che erano in condizioni tali da essere ricoverati, ed un assegno poi di infermità a chi soffriva di due o più infermità, senza però rientrare nella prima categoria. Secondo quel decreto gli invalidi appartenenti a tali categorie che fossero ricoverati in luoghi di cura per interessamento dell'Opera nazionale invalidi di guerra o di altre amministrazioni venivano sottoposti a una trattenuta non superiore a lire 12 giornaliere. Tale trattenuta, il cui massimo, ripeto, era di 12 lire giornaliere, veniva fatta tenendo presente i benefici che il ricoverato avrebbe ricevuto dalla cura, le sue condizioni di famiglia e la spesa che l'Opera doveva sostenere.

Mutato il valore della moneta, e divenute perciò insufficienti le 12 lire, l'Opera Nazionale, con sua deliberazione dell'8 maggio 1948, ha chiesto un aumento da 12 lire a 120 lire, come ritenuta massima. Il Tesoro, ricevuta tale richiesta dall'Opera nazionale, ritenendo che 120 lire fossero ancora poche, appoggiandosi al precedente che per i combattenti e reduci affetti da malattia mentale e ricoverati in manicomio la ritenuta era stata fissata ad un terzo della pensione, ha pensato di fare cosa analoga anche per gli invalidi, portando tale trattenuta ad un terzo degli assegni complessivi di pensione.

Io mi sono preso la cura di fare una specie di ragguaglio per vedere in che cosa consistesse questo terzo, ed a tale scopo ho preso in considerazione la categoria minore, quella riportata sotto la lettera « G ». Trattenendo 120 lire giornaliere, si giungerebbe ad una ritenuta di

43.700 lire annue, mentre, trattenendo un terzo della pensione si arriverebbe ad una ritenuta di circa lire 100 mila all'anno, vale a dire del doppio delle richieste dell'Opera nazionale. Ciò naturalmente porterebbe un notevole beneficio all'Opera nazionale invalidi di guerra, tanto più che tale Opera, in sede di bilancio preventivo per il 1949-50, ha avuto una riduzione di assegni da parte del Ministero del tesoro, mentre di fatto i mutilati e gli invalidi sono aumentati. Essa nel suo bilancio ha 490 milioni di spesa per l'assistenza normale, e 58 milioni per il ricovero degli invalidi e tubercolotici e 98 milioni per l'assistenza chirurgica. Complessivamente le varie spese assommano ad un totale di circa 650 milioni. Con queste ritenute l'Opera nazionale invalidi di guerra avrebbe un notevole sollievo per il suo bilancio, sollievo che si rifletterebbe sulle finanze dello Stato, perchè in definitiva è lo Stato che reintegra i *deficit* di quest'Opera.

A parte queste considerazioni, sorge qui però un problema di carattere morale. Tale ritenuta di un terzo verrebbe ad essere alquanto gravosa per un mutilato, che avesse una famiglia a carico. Egli non è mutilato per sua colpa, e mi sento un poco perplesso nel portargli via qualcosa come 100 mila lire, e ciò per la categoria minore, mentre per le altre categorie si sale naturalmente a cifre assai più elevate.

PRESIDENTE. Faccio notare che il testo del disegno di legge porta « non superiore al terzo », il che vuol dire che le ritenute non saranno tutte di un terzo, ma minori nella maggior parte dei casi.

BRACCESI, *relatore*. Sarebbe però bene precisare in quali casi non debbano raggiungere il terzo. L'articolo 17 del decreto originale recava che le ritenute dovessero essere di un massimo di 12 lire, tenendo però presenti le condizioni familiari dell'invalido. Se vogliamo lasciare come massimo della ritenuta un terzo della pensione, penso però che non si debba alterare la formula dell'articolo originario « tenuto conto delle condizioni familiari dell'invalido ». Faccio di ciò una proposta formale di emendamento.

MORANDI. Mi dichiaro contrario a questo disegno di legge, perchè non riesco a giustifi-

care l'intenzione del Tesoro di scaricare su queste categorie di cittadini — a cui si dovrebbe riconoscere una benemerita — il peso di una gestione sulla quale sarebbe forse conveniente riportare l'attenzione. Per quanto riguarda poi la dizione « non superiore al terzo » la relazione governativa che accompagna il disegno di legge dice chiaramente che essa è posta *pro forma*, in quanto tale relazione, riferendosi ai provvedimenti presi nei riguardi degli invalidi per demenza, dice che la ritenuta per questa categoria è stata elevata « ad un terzo degli assegni complessivi spettanti all'invalido ». Ed aggiunge, dopo tale premessa: « alla stessa misura si ritiene, pertanto, di dover stabilire la ritenuta prevista dall'articolo 17 ecc ». Si tratterebbe quindi senz'altro della decurtazione di un terzo della pensione, decurtazione che evidentemente nessuno di noi può considerare eccessivamente generosa.

Mi posso d'altra parte render conto dei benefici che da tale decurtazione ne ritrarrebbe il Tesoro, ma in tal modo si porrebbero in indubbio disagio un numero notevole di famiglie, diminuendo loro un provento che già di per se stesso non è poi tanto rilevante. Questo voler portare la trattenuta ad un terzo è una misura eccessiva, tanto più se si considera che l'Opera nazionale aveva fatto un anno fa una richiesta nell'ordine di 120 lire, e tale richiesta penso sia stata fatta con una certa base di fondamento.

ZOLI. Debbo precisare quale è il campo di applicazione di questa legge. Anzitutto voglio premettere che non è esatto che gli assegni di superinvalidità siano così modesti, come dice il collega Morandi. Per la verità, quando si giunge alle categorie dei superinvalidi, gli assegni sono abbastanza elevati.

La situazione è la seguente: tra i superinvalidi di guerra vi sono i ricoverati e i non ricoverati. Ai non ricoverati non si chiede nulla, ai ricoverati si chiede che una parte di ciò che viene loro dato sia destinata al rimborso del loro mantenimento nei luoghi di cura e di ricovero, e questo concetto mi pare sia giusto. Se ci si riferisce infatti ai non ricoverati, essi indubbiamente in casa costano e non rendono, mentre il ricoverato costa all'Opera che ne cura il ricovero. Quindi tale criterio è giu-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª RIUNIONE (14 luglio 1949)

sto, se mai si potrà discutere sull'entità della trattenuta, ma dal punto di vista della giustizia del provvedimento non vi può essere discussione.

D'altra parte non v'è dubbio che le 12 lire attuali rappresentano una specie di beffa. Tale misura va quindi aumentata, ed un terzo della pensione non mi sembra eccessivo, se noi correggiamo il testo nel senso di tener conto della situazione familiare. Vi sono infatti dei mutilati che hanno diritto alla pensione per superinvalidità, mentre la loro famiglia non ne avrebbe bisogno. Ed in questo caso allora, perchè dobbiamo far sì che la quota destinata alla famiglia diventi, per così dire, eccessiva e che il mutilato non debba provvedere a se stesso? Il fargli pagare in questo caso un terzo della pensione per il suo mantenimento mi sembra un concetto giusto.

Quindi, con l'emendamento proposto dal relatore Braccesi, che tende a tener conto, nello stabilire la ritenuta, delle condizioni della famiglia del mutilato, credo che il provvedimento non possa essere tacciato di inumanità e di ingiustizia.

ZOTTA. Io trovo esatte le osservazioni del collega Zodi, dal punto di vista morale e giuridico, per quanto riguarda la distinzione fra i ricoverati e i non ricoverati. Non è giusto, infatti, che, se è unica la causa per la corrispondenza di questo emolumento, vi sia quasi un indebito arricchimento da parte dei ricoverati, che graverebbero sull'Opera senza concorrere in alcun modo al loro mantenimento e percependo una somma quasi identica ai non ricoverati, che devono provvedere al proprio sostentamento, essendo la differenza di 12 lire del tutto irrisoria.

Però io, sempre dal punto di vista giuridico e morale, voglio considerare la posizione del pensionato di fronte allo Stato. Teniamo presente che nominalmente è l'Opera ad essere in causa, ma sostanzialmente in causa è il Tesoro. È inutile dissimularsi questa situazione, perchè l'Opera deve ad un certo punto ricevere sussidi da parte del Tesoro. Ora, rivalendosi sui pensionati, si viene naturalmente ad attenuare l'onere a carico del Tesoro. Ed allora, ciò stabilito, veniamo a considerare la posizione dello Stato nei confronti del pensionato.

Tu, Stato, che in definitiva vieni a fare il « distinguo » della situazione, incomincia a fare una distinzione nei miei riguardi. Sono io, mutilato, in grado, in quanto tu mi hai tolto il terzo, di far vivere la mia famiglia? Cioè l'organismo familiare che dipende da me, che da me solo aspetta il sostentamento, può vivere, quando tu mi togli un terzo della pensione? È in grado questo organismo familiare di vivere senza di me, gravando esclusivamente su quella pensione che, a causa mia, deriva alla famiglia stessa? Non è in grado. Ecco perchè io vorrei fare adesso delle domande insistenti al relatore.

Quanto guadagna, quale somma entra nel *menage* familiare del mutilato? Per il grado di soldato entra la somma di 335 mila lire annue, cioè meno di 1000 lire al giorno. Ora facciamo insieme dei raffronti con la situazione anteguerra. Incominciamo col togliere da queste 1000 lire un terzo. Restano 222 mila lire annue, cioè dalle 600 alle 700 lire giornaliere. Può una famiglia vivere di questi tempi con tale somma?

Ricordiamo ora quale era la posizione economica della famiglia di un grande mutilato nell'anteguerra. Essa era una posizione dignitosissima; ciascuno effettivamente vedeva nel mutilato l'individuo che, avendo dato molto alla Patria, veniva da essa ad avere un adeguato riconoscimento.

GAVA. Quanto riceveva, in sostanza?

RUGGERI. Sulle 1000 lire al mese, il che equivarrebbe attualmente a 45 mila lire al mese, vale a dire 1500 lire al giorno. Voi invece gliene volete dare 600.

ZOTTA. È una situazione questa molto grave, e noi abbiamo il dovere di considerarla. Per ciò io mi dichiaro nettamente contrario al decurtamento di un terzo. Che si esamini la possibilità di elevare le 12 lire attuali ad una somma ragionevole, questo è giusto, ma occorre soprattutto che si consideri il problema della famiglia del pensionato.

GAVA. Sarebbe indubbiamente opportuno avere dei dati precisi su quanto percepivano i superinvalidi di guerra prima dell'attuale svalutazione della lira, per tener conto del trattamento da corrispondersi oggi nei confronti delle proposte avanzate dal Ministro del tesoro. Se sarà il caso, si potrà forse rinvia-

re la discussione del disegno di legge, per rendersi conto di quale sia esattamente questa situazione. Ciò premesso, bisogna tener presente che le 12 lire di allora corrisponderebbero oggi all'incirca a 600 lire, cioè 210 mila lire all'anno da trattarsi da parte dell'Opera nazionale. Questo dico, perchè, se si vuole fare una proporzione esatta nei confronti di quello che era il trattamento anteguerra, occorre fare anche una precisa valutazione delle prestazioni che l'invalido deve ricevere dalla casa di cura, prestazioni che ammonterebbero a 210 mila lire anzichè a 100 mila.

A parte questo, voglio dire che io non sono per la formula ristretta « non superiore al terzo in rapporto alle condizioni di famiglia dell'invalido », come è stato proposto dal relatore, ma vorrei che essa fosse estesa anche nei rapporti delle prestazioni, cioè sono per la formula integrale prevista dalla legge originaria. Ci possono essere infatti degli invalidi che abbiano bisogno di un *tot* di prestazioni, ed è giusto che essi paghino in ragione di questo *tot*, ma ci possono anche essere superinvalidi che hanno bisogno di prestazioni diminuite, ed è in rapporto a queste prestazioni diminuite che debbono pagare il loro corrispettivo. Perciò io proporrei di tener conto prima delle condizioni di famiglia e poi delle prestazioni che l'invalido riceve dall'istituto di cura, perchè altrimenti la commisurazione, che non deve superare in ogni caso il terzo, mancherebbe dei necessari elementi di giudizio.

RUGGERI. Non si può considerare la svalutazione delle 12 lire nei confronti di oggi, se non si tengono presenti tutti gli emolumenti nel loro complesso.

Inoltre il ricovero ospedaliero esige dalle famiglie una certa spesa per fornire, ad esempio, un po' più di alimenti ai ricoverati. Poi bisogna considerare il reddito che viene a mancare per l'inattività di questi superinvalidi.

Questo reddito si poteva stabilire in 8-900 lire al mese nel 1938 ed ora dovrebbe essere rivalutato.

Infine se l'Opera nazionale ha chiesto 120 lire, vediamo su che base è stata formulata questa richiesta. Non possiamo, senza nessun elemento, stabilire un terzo della pensione.

Quindi io sono per la sospensiva.

SANNA RANDACCIO. Io sono d'accordo con l'onorevole Gava. Dico, però, che il problema merita di essere riesaminato.

ZOLI. Quando si facevano pagare 12 lire al giorno, queste, in confronto di un reddito medio mensile di 900 lire, rappresentavano più del terzo. Inoltre il sistema della quota fissa in sostanza è un danno per chi ha le pensioni più basse. Col sistema proporzionale noi colpiamo in maniera più giusta perchè togliamo di più al generale che ha la pensione più alta e di meno al soldato che ha la pensione più bassa.

MORANDI. Domando che sia sentita in Commissione l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di sospensione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvata).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sovraimposta di negoziazione sui titoli azionari » (N. 484-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sovraimposta di negoziazione sui titoli azionari ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zoli.

ZOLI, relatore. Nel 1942, con una legge simile a quella che stiamo discutendo nel Senato, fu preso un provvedimento, apparentemente di carattere fiscale, per stabilire una cosiddetta sovraimposta di negoziazione sui titoli azionari. Questo provvedimento era collegato anche con una sovraimposta sul plus valore, cioè sulla differenza tra la somma pagata per l'acquisto e quella ricavata dalla vendita.

La sovraimposta di negoziazione, che aveva un apparente carattere fiscale, effettivamente aveva uno scopo diverso. Nel 1946 questa sovraimposta fu soppressa, ma nel 1947, di fronte al fenomeno di una sfrenata speculazione in borsa, essa fu istituita di nuovo, ancora una volta con apparente carattere fiscale e ancora una volta con fini ben diversi.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª RIUNIONE (14 luglio 1949)

Questa sovrainposta che era del 4 per cento nel 1947, fu poi ridotta all'1 per cento. Oggi ne viene proposta la soppressione.

Che la soppressione sia conforme ai principi tributari non c'è dubbio. La circolazione dei titoli è già colpita con una imposta di carattere particolare, l'imposta di negoziazione, che si riferisce non solo alle azioni che circolano, ma anche alle azioni che stanno ferme, perchè essa colpisce la negoziabilità.

Perciò ritengo che si debba essere favorevoli alla soppressione di questo istituto anormale. Può essere discutibile la riserva che è nel disegno di legge, cioè che il Ministro del tesoro possa ad ogni momento reintrodurlo. Si comprende di qui che si vuole avere nuovamente in mano lo strumento per potere intervenire eventualmente nelle speculazioni. Ma in questo caso io credo che il Governo abbia il dovere ed il diritto di intervenire in modo diverso, cioè con un provvedimento di urgenza. Se si creerà una situazione di emergenza, il Ministro del tesoro interverrà con un provvedimento di urgenza, ma in questo modo si consente un intervento, che è giustificato solo da circostanze di urgenza, senza che poi si possa valutare se l'intervento è stato, o no, opportuno.

Quindi io propongo di sopprimere all'articolo 1 il secondo comma in cui si delega al Governo la facoltà di ripristinare in tutto o in parte la sovrainposta di negoziazione.

MORANDI. Io vorrei sapere per quale ragione nell'articolo 1 si stabilisce il termine del 30 giugno 1950 per la non applicabilità della sovrainposta.

PRESIDENTE. Si tratta di un provvedimento eccezionale. Il Governo entro questo termine dirà se vuole o no che questa imposta permanga.

MORANDI. Se non comprendo male, lo scopo di questo provvedimento è quello di tonificare il mercato azionario dandogli una garanzia che fino al 30 giugno 1950 non ci sarà più questa sovrainposta. Ma perchè all'annuncio di questo provvedimento il mercato azionario non ha reagito?

In questo caso allora bisogna rivedere il concetto che dal punto di vista generale io ho accettato. Tuttavia il termine 30 giugno

1950 è abbastanza discosto da noi per poter prevedere quali andamenti nuovi di mercato possano verificarsi. Ci può essere di nuovo una forma speculativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e approvazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrainposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'articolo 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 154 e successive modificazioni.

Il Governo è delegato a ripristinare in tutto od in parte la detta sovrainposta di negoziazione anche prima del 30 giugno 1950 ove ciò dovesse in dipendenza di sopraggiunte circostanze apparire necessario per il regolare andamento del mercato dei titoli azionari.

In relazione alla proposta fatta dal relatore, pongo ai voti la soppressione del secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bergmann ed altri: « Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo » (N. 511).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

È assegnato un contributo di lire tre milioni al « Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle Opere di Carlo Cattaneo », per le spese di raccolta e di preparazione, stampa, diffusione degli Scritti e dell'Epistolario, per la stampa del catalogo dell'Archivio Cattaneo, per la prosecuzione e la pubblicazione del registro dei documenti dell'Archivio Triennale, e di pubblicazioni accessorie.

Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di lire tre milioni dello stanziamento del capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1948-49.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, numero 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio » (N. 485).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. I magazzini di vendita dei generi di monopolio erano regolati, prima della guerra, con un compenso forfettario, che era stabilito tenendo presenti le spese sostenute dai magazzini. Nel dopoguerra, in seguito all'aumento continuo di queste spese, con decreto 26 ottobre 1947, n. 1322, fu stabilito un termine entro il quale i gestori dei magazzini potevano chiedere un maggiore compenso ove le spese fossero aumentate più del 10 per cento. Tale termine decorreva dal 1° maggio al 31 dicembre 1947. Poichè il suddetto decreto fu pubblicato solo il 3 dicembre 1947, parecchi magazzinieri si trovarono nell'impossibilità di chiedere tempestivamente la revisione dell'assegno forfettario.

Ora il disegno di legge in esame permette, per un mese solamente, una riapertura dei termini per presentare la domanda.

Poichè la riapertura del termine è solo per un mese e riguarda unicamente la revisione delle spese verificatesi nel periodo 1° maggio-31 dicembre 1947, propongo che la Commissione approvi senz'altro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

*Articolo unico.*

Il termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, prorogato con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 820, per la presentazione delle domande per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, verificatesi nel periodo 1° maggio-3 dicembre 1947, è riaperto per il periodo di un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

La revisione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificò l'aumento delle spese generali, previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga al 30 giugno 1950 della legge 4 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A. delle indennità di caro-pane e di altre spese** » (N. 496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1950 della legge 4 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A. delle indennità di caro-pane e di altre spese ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Il disegno di legge coinvolge una questione che si riallaccia a quella segnalata dall'onorevole Zotta in merito ai pagamenti mediante aperture di credito.

PRESIDENTE. I pagamenti si fanno attraverso mandati o attraverso aperture di credito. È bene che la Commissione sappia che mentre l'apertura di credito deve essere eccezionale, è diventata una facoltà quasi normale e per importi di grande rilevanza.

TAFURI, *relatore*. Con il disegno di legge si chiede la proroga fino al 30 giugno 1950 della facoltà di provvedere mediante aperture di credito al pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, fino al limite di 100 milioni, riducendo da 50 a 25 milioni il limite per il pagamento delle spese per i servizi del razionamento consumi alimentari. Questo razionamento ormai è quasi finito e perciò questa dovrebbe essere l'ultima proroga. Infatti col 30 giugno 1950 questi Enti razionamento consumi dovrebbero completamente cessare.

Non si è chiesta la riduzione per l'integrazione dei bilanci E.C.A. perchè le necessità di questi bilanci sono rimaste quelle che erano antecedentemente.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

È prorogato fino al 30 giugno 1950 e con effetto dal 1° luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennità di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.

(È approvato).

**Art. 2.**

Per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari è analogamente autorizzata fino al termine di cui al precedente articolo 1, la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 25 milioni.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949** » (N. 502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

REALE VITO, *relatore*. Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza fu stabilito l'obbligo di frequentare un corso valutativo, che ancora non si è riusciti ad organizzare. Perciò si propone, finchè non cessino le difficoltà che ostacolano il ripristino di questi corsi, che siano sospese le norme speciali per l'avanzamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

**Art. 1.**

Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:

— l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

— l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

(È approvato).

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima Finmare »**  
(N. 512-Urgenza).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima Finmare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

**MARCONCINI, relatore.** In seguito all'assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, disposto con il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, venne, come è noto, costituita la Società Finanziaria

marittima « FINMARE », col capitale sociale di lire 900 milioni, quale organismo di coordinamento tecnico e di assistenza finanziaria alle quattro Società di navigazione: Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia e Adriatica.

Il capitale azionario della Società fu sottoscritto dall'I.R.I. che, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, provvide a procurarsi i mezzi finanziari occorrenti attraverso l'emissione — effettuata nel gennaio 1937 — di obbligazioni ventennali, denominate « Serie Speciali gestione I.R.I.-Mare », per un valore nominale di 900 milioni di lire contro costituzione in gestione speciale di azioni « FINMARE » di corrispondente valore nominale.

A tali obbligazioni viene concessa la garanzia sussidiaria dello Stato per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 4,50 per cento e per il rimborso del capitale alla scadenza.

Cessata la guerra, alla « FINMARE » si presentò il grave problema della ricostruzione della flotta mercantile rimasta quasi completamente distrutta, e la Società sin dal 1945 provvide a dare inizio ad un programma di ricostruzione del naviglio delle quattro Compagnie controllate.

Per l'attuazione di detto programma la « FINMARE » ha finora investito circa 34 miliardi di lire, provenienti:

- a) per circa 16 miliardi da operazioni di credito navale e da operazioni bancarie;
- b) per i rimanenti 18 miliardi da finanziamenti dell'I.R.I.

Allo scopo di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento e all'ulteriore sviluppo di tale programma, per il quale i 34 miliardi, come sopra investiti, risultano ovviamente insufficienti, l'I.R.I. ha progettato la emissione, in una o più riprese, di nuove azioni « FINMARE » per un capitale nominale di lire 17 miliardi e 100 milioni — da costituirsi in gestione speciale — e, corrispondentemente, di obbligazioni decennali « I.R.I.-Mare 5 per cento » di uguale importo nominale.

Per facilitare il collocamento delle emittende obbligazioni, l'I.R.I. ha chiesto la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato per il pagamento degli interessi 5 per cento e il rimborso del capitale alla scadenza.

L'Istituto ha inoltre domandato l'estensione al progettato aumento di capitale della « FINMARE » del trattamento fiscale dalla stessa Società goduto sin dalla sua costituzione in base all'articolo 11 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1074.

Avuti presenti gli scopi d'interesse nazionale che l'I.R.I. con le progettate operazioni si propone di raggiungere, favorendo da un lato la ricostruzione del naviglio mercantile e dall'altro la ripresa di attività sia dei cantieri navali come di altre industrie complementari e accessorie, e considerato altresì che la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato serve sostanzialmente a favorire il collocamento dei titoli presso il risparmio privato e che è comunque da escludere l'eventualità che tale garanzia divenga operante, essendo le obbligazioni in parola coperte dal patrimonio della « FINMARE » e dell'I.R.I., è stato predisposto questo disegno di legge, di cui propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrispondersi in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o più serie di obbligazioni « miste » decennali, denominate « Serie Speciale Gestione I.R.I.-Mare », da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di lire 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società finanziaria marittima « FINMARE », con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sarà approvato dal Ministro del tesoro con proprio decreto,

su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento.  
(È approvato).

#### Art. 2.

Le emissioni di azioni della Società finanziaria marittima « FINMARE » con sede in Roma, fino al raggiungimento della cifra complessiva di lire 17.100.000.000, di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggette ad imposta fissa di registro ed ipotecarie.

Sulle emittende azioni sarà inoltre applicata l'imposta di negoziazione ridotta alla metà.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Rinvio all'Assemblea di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta di più di 5 componenti la Commissione, sono rinviati alla Assemblea i seguenti disegni di legge: « Concessione di una pensione straordinaria al padre di Pietro Gobetti » (462);

« Concessione di pensione straordinaria alle figlie del professore Arcangelo Ghisleri » (510).

Tali disegni di legge figureranno pertanto, in sede referente, all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

La riunione termina alle ore 12,30.